

# MEDICO OBIETTORE È NELL'INTERESSE DEL CONSULTORIO

di CARLO CASINI\*

**R**iguardo la vicenda giudiziaria relativa alla obiezione di coscienza che si sta svolgendo dinanzi al Tar di Bari, è particolarmente istruttiva la giurisprudenza costituzionale tedesca. C'è una sentenza mai modificata né contraddetta, del 28 maggio 1993, dove riguardo all'aborto e ai consultori familiari, si legge:

«La consulenza è finalizzata alla salvaguardia della vita da realizzarsi attraverso il consiglio e l'aiuto in favore della gestante alla luce del sommo valore della vita prenatale. Le operatrici e gli operatori devono farsi guidare dallo sforzo teso ad incoraggiare la gestante alla prosecuzione della sua gravidanza e a dischiudere ad essa prospettive per una vita insieme al figlio solo a quegli istituti di consulenza che, in ragione dell'organizzazione che li caratterizza, in forza del loro atteggiamento di fondo nei confronti della tutela della vita prima della nascita e in rapporto al personale operante presso di loro, offrano la garanzia del fatto che la consulenza avvenga secondo le indicazioni impartite a livello costituzionale e dalla legge».

La sentenza è tedesca, ma se andiamo a rileggere l'art. 2 della L. 194, che è italiana, vi troviamo dettagliatamente l'indicazione che il compito essenziale dei consultori non è quello di accompagnare la donna all'aborto, ma, al contrario, quello di «contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza». Conseguentemente questo compito deve essere affidato - si direbbe in modo privilegiato - agli obiettori, i quali «in forza del loro atteggiamento di fondo nei confronti della tutela della vita prima della nascita offrono le maggiori garanzie di impegnarsi per il superamento delle cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza».

Il modo in cui i consultori attuano la loro funzione può incidere seriamente

sulla concreta difesa della vita nascente. Dalle tabelle allegate alla relazione del ministro della Salute sulla attuazione della L. 194 presentata il 6 agosto u.s. risulta che, tra le nazioni più sviluppate dell'Europa, la Germania ha i più bassi indicatori di abortività. Con una popolazione assai più numerosa di quella italiana e con una legge non molto diversa dalla nostra, la Repubblica Federale registra un numero assoluto di aborti inferiore e nel 2007 le donne tedesche in età feconda sono ricorse all'I.V.G. nella misura del 7,3% contro il 10,7% delle italiane.

Questa differenza non è certamente dovuta ad una maggiore diffusione della contraccezione, perché altri Paesi, dove la contraccezione è egualmente e forse ancor più diffusa, vedono un preoccupante aumento continuo di aborti e percentuali di donne che vi ricorrono del 16,7% (Francia), 17,6% (Inghilterra), 21,3% (Svezia). È perciò ragionevole pensare che in Germania il contenimento degli aborti sia dovuto ad una più efficace funzione consultoriale a sua volta meglio orientata dal principio - fermo nell'ordinamento tedesco - che il diritto alla vita dei bambini non ancora nati non deve essere negato anche quando la sua tutela è affidata alla «tecnica del consiglio e dell'aiuto» anziché alla minaccia penale.

Anche in Italia per evitare che le prime parole della L. 194, secondo le quali «la Repubblica tutela la vita umana fin dal suo inizio» siano un ipocrita «espediente di basso profilo» bisognerebbe ristrutturare i consultori in modo che essi costituiscano lo strumento univoco per dimostrare che lo Stato, se da un lato rinuncia a vietare l'aborto, dall'altro non rinuncia a difendere la vita.

Come si vede la presenza degli obiettori nei consultori non solo deve essere «tollerata», ma deve essere fortemente favorita.

\*Parlamentare europea Udc-Ppe

